



Rivista N°: 3/2021  
DATA PUBBLICAZIONE: 28/06/2021

AUTORE: Francesca Polacchini\*

## RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'IMPRESA E SOLIDARIETÀ NELLA CARTA DI NIZZA

*Sommario: 1. Introduzione: perimetrazione dell'oggetto e delle finalità dell'indagine. - 2. Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali per il processo di integrazione europea: i valori indivisibili di libertà e solidarietà. - 3. Il Capo sulla solidarietà: il superamento dell'isolamento delle libertà economiche. - 4. La dimensione di doverosità e responsabilità nell'ambito della Carta di Nizza. - 5. La natura e la funzione dell'impresa alla luce del connubio tra solidarietà e strategia sulla responsabilità sociale dell'impresa. - 6. The corporate due diligence secondo le indicazioni del Consiglio europeo: dalla volontarietà alla doverosità delle condotte socialmente responsabili delle imprese. - 7. Osservazioni conclusive: il principio di solidarietà come chiave di volta del futuro quadro normativo in tema di impresa socialmente responsabile.*

### 1. Introduzione: perimetrazione dell'oggetto e delle finalità dell'indagine

Il lemma solidarietà si rinviene in molteplici contesti del tessuto ordinamentale dell'Unione europea, assumendo una dimensione contenutistica molto articolata e non ancora completamente afferrata in tutte le sue sfumature, sebbene il principio *de quo* sia stato autorevolmente definito come “il nuovo paradigma costituzionale per l'Europa”<sup>1</sup>.

Il significato che il principio assume nei Trattati non è lo stesso che ricorre in seno alla Carta di Nizza, nella quale compare sia come contenitore assiologico che raccoglie una frammentata serie di eterogenee situazioni giuridiche soggettive, sia come riferimento valoriale idoneo a fondare i doveri e le responsabilità che il Preambolo riconosce in capo a coloro che beneficiano dei diritti previsti dalla Carta e proietta a favore “degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”.

La formula relativa ai doveri e alle responsabilità, che, al pari del principio di solidarietà, risente di una elaborazione culturale e concettuale decisamente inferiore rispetto a quella sviluppata rispetto ad altri principi e categorie, merita di essere portata al centro di un'opera di

---

\* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Bologna.

<sup>1</sup> M. Ross, *Solidarity: A New Paradigm for the EU?*, in M. Ross, Y. Borgmann-Prebil (eds.), *Promoting Solidarity in the European Union*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

approfondimento che ponga in luce la sua capacità di orientare alcuni temi cruciali per il processo di integrazione europea e per la stessa sopravvivenza del tessuto sociale sul quale si mantiene la solidità della costruzione eurounitaria. In particolare, la locuzione “doveri e responsabilità” introduce nel tessuto della Carta un elemento che dischiude significative potenzialità di bilanciamento delle logiche del mercato e della concorrenza, che in seno alla Carta trovano manifestazione nella petizione della libertà d’impresa, con finalità di natura sociale, nella prospettiva della realizzazione dell’ “economia sociale di mercato” che l’art. 3, par. 3, TUE pone come elemento sui cui impostare la realizzazione dello sviluppo sostenibile dell’Europa. Uno dei tratti maggiormente innovativi della Carta può essere individuato nell’affermazione di una reciprocità tra libertà e doveri, che contraddistingue sia i rapporti presenti, sia i rapporti futuri, in conformità ad un principio di sostenibilità dell’agire individuale volto a tutelare le generazioni future.

Il lemma “sostenibilità”, parola chiave dell’attuale stadio evolutivo del processo di integrazione europea, evoca un universo semantico polisenso, significa rispettare e amare l’ambiente, abbandonando la prospettiva antropocentrica che fino ad ora lo ha reso uno spazio ad uso e consumo dell’uomo, ma significa anche promuovere i diritti sociali e condizioni di vita dignitose per tutti, nonché contribuire alla realizzazione della coesione sociale negli Stati membri e nell’Unione. Entro questo complesso orizzonte di senso, la finalità dell’indagine risiede nel verificare la tracciabilità di un sentiero normativo che conduca a configurare la responsabilità sociale dell’impresa, articolabile in molteplici dimensioni connesse alla tutela dell’ambiente, del lavoratore, del consumatore, delle generazioni future, come un obiettivo da inscrivere all’interno della dimensione di doverosità, responsabilità e solidarietà che la Carta di Nizza esprime insieme all’affermazione dei diritti.

Il substrato assiologico sul quale edificare la proposta di un riequilibrio tra l’esercizio delle libertà economiche e le finalità di sviluppo sostenibile dell’Unione è rappresentato dal principio di solidarietà, che, oltre a fungere da chiave ermeneutica dei doveri e delle responsabilità del cittadino europeo, si configura altresì come la cornice normativa nella quale trovano collocazione una serie di diritti sociali, gran parte dei quali riconducibili ai diritti connessi al lavoro, all’assistenza sociale, alla tutela della famiglia, del consumatore e dell’ambiente. La tutela di queste posizioni può rappresentare la direzione verso la quale orientare la responsabilità dell’impresa rispetto alle ricadute che la gestione dell’attività economica genera nell’ambito sociale e ambientale. In particolare, mediante una lettura sistematica delle disposizioni della Carta e degli interventi con i quali le istituzioni europee hanno proposto una strategia complessiva in tema di impresa socialmente responsabile, si tenderà di mettere a fuoco il tema della responsabilità sociale dell’impresa, che si ritiene essere di significativa attualità e di assoluta centralità soprattutto con riguardo al tema della solidarietà ambientale e dello sviluppo sostenibile, incisivamente portati all’attenzione dell’ordinamento dell’Unione proprio dalla Carta di Nizza, che all’art. 37 si rivolge alle istituzioni dell’Unione impegnandole a considerare in ogni atto normativo i riflessi che lo stesso può generare sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile.

In questa prospettiva, i comportamenti che oggi sono affidati alla volontarietà delle imprese, in considerazione della valorizzazione della dimensione di solidarietà e responsabilità

ricostruibile a partire dalla Carta, potrebbero assumere carattere di doverosità e comporre uno statuto generale dell'impresa che agisce in regime di concorrenza e nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità. Come sarà evidenziato, i parametri qualitativi che l'impresa dovrebbe osservare potrebbero essere ricostruiti sulla base dell'art. 3, par. 3, TUE e del Capo della Carta di Nizza dedicato alla Solidarietà, principio destinato quindi ad assumere un rinnovato valore. In particolare, la dimensione di doverosità, che la citata disposizione del Preambolo rivolge a coloro che esercitano i diritti previsti dalla Carta, incontra un'ulteriore menzione nell'art. 37, dedicato alla tutela dell'ambiente, unica norma del Capo IV che pone un dovere espresso in capo alle istituzioni dell'Unione.

## 2. Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali per il processo di integrazione europea: i valori indivisibili di libertà e solidarietà

Prima di analizzare il ruolo che la clausola di doverosità, collegata alla solidarietà, può svolgere in seno alla Carta, occorre interrogarsi sul significato che quest'ultima ha assunto nel processo di integrazione europea. Sul punto, si registrano opzioni ricostruttive oscillanti, orientate a riconoscere nella Carta "lo strumento di costituzionalizzazione dell'ordinamento dell'Ue"<sup>2</sup> e, diversamente, indirizzate a considerarla in modo più blando come "una solenne dichiarazione di principio, di formalizzazione di un impegno comune, di ulteriore passo avanti sulla via dell'integrazione, ma nel rispetto dei caratteri essenziali del processo che sinora si è seguito"<sup>3</sup>, quindi come un documento che si muove nel solco della tradizione, senza introdurre mutamenti di sistema, non rispondendo alle "pretese rivoluzionarie o fondative di un nuovo ordine sociale tipiche dei primi *Bill of Rights* del costituzionalismo moderno"<sup>4</sup>.

Secondo la prima impostazione, la Carta rappresenta il nocciolo di una futura Costituzione europea, rappresenta il livello di maturazione raggiunto da un ordinamento che dota i propri cittadini di uno strumento che essi possono far valere contro le sue istituzioni<sup>5</sup>. Efficacemente si è rilevato che, «dopo il Trattato di Lisbona, si può senz'altro parlare – se non di una Costituzione in senso stretto – almeno di un assetto costituzionale europeo cripto-federale, di cui la Carta dei diritti costituisce il pezzo di maggior pregio»<sup>6</sup>.

In prospettiva simile, è stato osservato che l'autonoma sanzione di una Carta dei diritti configura la forma più alta di sovranità costituzionale fin qui espressa dall'Unione, ponendo le premesse per una Unione che da organizzazione di diritto si tramuta in organizzazione costituzionale<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> L.S. ROSSI, *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'ordinamento dell'UE*, in *Quad. cost.*, 2002/3; A. APOSTOLI, *La giustiziabilità dei diritti*, in *Rivista Aic*, 2020/4, p. 118.

<sup>3</sup> M. LUCIANI, *Diritti sociali e integrazione europea*, in *Pol. dir.*, 2000/3, p. 393.

<sup>4</sup> M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in Id. (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 32.

<sup>5</sup> L.S. ROSSI, *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'ordinamento dell'UE*, cit., p. 574.

<sup>6</sup> A. SPADARO, *La «cultura costituzionale» sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, in *DPCE*, 2019/2, p. 317.

<sup>7</sup> A. MANZELLA, *Dal mercato ai diritti*, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 33 ss.

Sebbene la Carta fosse considerata come uno strumento di natura ricognitiva e rafforzativa del patrimonio di diritti già riconosciuti in via pretoria dalla Corte di giustizia<sup>8</sup>, essendo stata redatta con l'intento di codificare e consolidare le situazioni già presenti nell'ordinamento comunitario<sup>9</sup>, non si può non riconoscere come la stessa abbia conferito alle posizioni contemplate un plusvalore, derivante dall'inserimento razionalizzato di un vero e proprio sistema di diritti in un documento solenne e ufficiale<sup>10</sup>. Ciò ha consentito di incrementare la visibilità delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini europei, contribuendo a creare negli stessi l'idea di condividere una comune identità. In questo senso, la Carta dei diritti fondamentali incarna la materializzazione di una scelta politica di significativo rilievo simbolico, propone un modello politico-culturale che si fonda sul principio della indivisibilità e della parità di valore dei diritti sociali e delle libertà economiche nel sistema comunitario. Come è stato evidenziato, la Carta di Nizza rafforza le radici costituzionali del "modello sociale europeo", indicando in esso uno dei tratti fondamentali della specifica identità politica dell'Unione<sup>11</sup>. La Carta risponde effettivamente all'auspicio della riunificazione e della equiordinazione, in un catalogo che è per la prima volta specifico e proprio dell'intera Unione europea, dei valori e dei diritti assunti come fondamentali e fondanti la stessa legittimità dell'ordine comunitario<sup>12</sup>. Alla sanzione del principio di indivisibilità è sottesa l'idea dell'impossibilità logica e storica di garantire una tutela effettiva dei diritti civili e politici in assenza di una reale garanzia dei diritti sociali ed economici<sup>13</sup>. Ciò è reso evidente dal dettato del Preambolo della Carta, secondo cui «Consapevole del patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà». Viene, inoltre, significativamente specificato che il godimento dei diritti fondamentali «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

Uno dei tratti di maggior innovatività della Carta consiste nella affermazione solenne del principio della indivisibilità<sup>14</sup> e interdipendenza dei diritti di prima, seconda e terza generazione, raggruppati intorno ai valori fondamentali di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà,

---

<sup>8</sup> A. APOSTOLI, *La "Carta dei diritti" dell'Unione europea. Il faticoso avvio di un percorso non ancora concluso*, Brescia, Promodis Italia, 2000, pp. 15 ss.

<sup>9</sup> M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, cit., p. 27. Cfr., altresì, il Preambolo: La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

<sup>10</sup> A. PACE, *A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea? Appunti preliminari*, in *Giur. cost.*, 2001/1, pp. 196, 197.

<sup>11</sup> S. GIUBBONI, *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza*, in *Dir. Un. eur.*, 2003/2-3, p. 326.

<sup>12</sup> S. GIUBBONI, *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza*, cit., p. 335.

<sup>13</sup> R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 16; A. MANZELLA, *Dal mercato ai diritti*, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 32; S. RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, *Riscrivere i diritti in Europa*, cit. p. 73.

<sup>14</sup> L'affermazione del principio di indivisibilità dei diritti fondamentali è considerata da A. Pizzorusso come l'acquisizione più rilevante dal punto di vista del rafforzamento della garanzia dei diritti stessi. Cfr. A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 117.

cittadinanza, giustizia<sup>15</sup>. Il principio di indivisibilità, riferito ai valori trasfusi nei primi quattro Capi, innesta nel sistema normativo l'esigenza di una ricomposizione della trama dei valori dell'Unione e dei diritti dei cittadini europei. In particolare, «Qualificando come indivisibili non direttamente i diritti, ma i valori di cui i diritti sono la traduzione giuridica, la Carta neutralizza gerarchizzazioni sempre possibili fra valori. Rispetta le specificità strutturali dei singoli diritti, comprese le diverse composizioni fra i momenti della garanzia e della prestazione, ma impedisce di approfittarne per distinguere fra loro classi di diritti su un piano ontologico, e così screditare il valore di qualcuna»<sup>16</sup>.

La solidarietà si iscrive, quindi, tra i valori sui quali si fonda l'ordinamento dell'Unione europea e chiama coloro che godono dei diritti riconosciuti dalla Carta all'assunzione di responsabilità e all'adempimento di doveri nei confronti degli altri individui. Come rilevato, l'inserimento della solidarietà tra i valori fondanti dell'Unione rappresenta uno dei caratteri più originali dell'impianto della Carta<sup>17</sup>, che mostra così di accogliere una prospettiva di ridimensionamento della prevalenza dei diritti di carattere economico sui diritti di natura culturale e sociale<sup>18</sup>.

Esiste un forte connessione logica e causale tra la sfera economica e la sfera sociale: un ordine, un rapporto economico è, di per sé, anche un ordine e un rapporto sociale e viceversa<sup>19</sup>. Le interconnessioni fra la disciplina del sistema economico e quella del sistema sociale nel suo complesso sono molto profonde, come riconosciuto dalla Carta, nella misura in cui afferma l'esigenza di promuovere l'indivisibilità tra libertà e solidarietà, coppia concettuale che richiama mondi distanti che devono essere composti in sistema, realizzando una sintesi tra il progresso economico e la crescita e lo sviluppo sociale. In questo versante forse risiede uno dei tratti di maggiore originalità della Carta, che compendia nella libertà di impresa le classiche libertà economiche previste dai Trattati, il cui svolgimento deve essere bilanciato con la tutela del lavoratore, del consumatore e dell'ambiente.

### **3. Il Capo sulla solidarietà: il superamento dell'isolamento delle libertà economiche**

La Carta esprime il tentativo di superare l'isolamento e l'autoreferenzialità che storicamente hanno interessato le disposizioni in tema di libertà economiche, che devono invece coordinarsi sia con gli obiettivi e valori di natura sociale e ambientali posti dai Trattati, sia con le posizioni che la Carta racchiude all'interno del Capo dedicato alla solidarietà. Grazie al

---

<sup>15</sup> M. CARTABIA, *I diritti fondamentali e la cittadinanza dell'Unione*, in F. Bassanini e G. Tiberi (a cura di), *La Costituzione europea. Un primo commento*, Bologna, il Mulino, 2004; S. RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit.; S. GAMBINO, *Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari*, in Id. (a cura di), *Trattato che adotta una costituzione per l'Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>16</sup> C. PINELLI, *Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 216.

<sup>17</sup> A.J. MENÉNDEZ, *The rights' foundations of solidarity: Social and economic rights in the Charter of fundamental rights*, in [www.arena.uio.no](http://www.arena.uio.no), 2003.

<sup>18</sup> D. GRIMM, *Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell'ottica della critica dell'ipotesi di una Costituzione europea*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza, p. 9.

<sup>19</sup> O. CHESSA, *La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio*, Napoli, Jovene, 2016, p. 17.

principio di solidarietà, emerge la necessità di completare il quadro istituzionale dell'impresa attraverso l'inserimento di previsioni più attente ai diritti sociali degli individui. Questa operazione ermeneutica è suggerita dalla formulazione dell'art. 16, secondo cui «È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». Il richiamo al diritto dell'Unione, prima ancora di rinviare al diritto derivato, evoca un universo assiologicamente e teleologicamente pregnante, nel quale campeggiano il rispetto della dignità umana, dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la piena occupazione e il progresso sociale, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente<sup>20</sup>. In una "economia sociale di mercato", ovvero corretta in senso solidaristico, i diritti sociali sono indivisibili dagli altri diritti fondamentali e dalla libertà economiche e "partecipano tutti della stessa natura"<sup>21</sup>. La solidarietà, quale principio ispiratore dei diritti sociali insieme all'eguaglianza (sostanziale) e alla dignità della persona, assurge nella Carta a "principio ordinatore di diritti individuali e collettivi"<sup>22</sup>, accanto ai principi di dignità, libertà, uguaglianza, cittadinanza e giustizia<sup>23</sup>. Collocata con pari forza tra i valori classificatori dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la solidarietà viene perciò a porsi come principio fondamentale dell'ordine costituzionale comunitario e concorre a determinare le linee interpretative da osservare da seguire nella lettura delle disposizioni della Carta<sup>24</sup>. Del resto, il mercato interno, ambiente naturale di svolgimento della libertà d'impresa, si configura come un mezzo: è qualificato come obiettivo ex art. 3 TUE, ma come strumento per realizzare i valori enunciati nell'art. 2 TUE, ossia il «rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze».

Volgendo lo sguardo ai contenuti del Capo dedicato alla solidarietà (Capo IV), si può notare come lo stesso si sviluppi nel riconoscimento del diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa (art. 27), del diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28), del diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29), della tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30), di condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31), del divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32), della vita familiare e vita professionale (art. 33), della sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34), della protezione della salute (art. 35), dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale (art. 36), della tutela dell'ambiente (art. 37), della protezione dei consumatori (art. 38). Come è stato osservato, è con l'approvazione della Carta di Nizza che si realizza il più avanzato tentativo di costituzionalizzazione dei diritti sociali<sup>25</sup>, di cui fanno parte integrante i diritti contenuti nel Capo

---

<sup>20</sup> Per una approfondita disamina dei valori dell'UE si rinvia a L. MEZZETTI, *Principi costituzionali e forma dell'Unione*, in P. Costanzo, L. Mezzetti, A. Ruggeri, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2019.

<sup>21</sup> G. ARRIGO, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Prime osservazioni*, in *Dir. lav.*, 2001/1, pp. 192-193.

<sup>22</sup> S. SCIARRA, *Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali*, in *Arg. dir. lav.*, 2001/2, p. 405.

<sup>23</sup> R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, *Introduzione*, cit., p. 15.

<sup>24</sup> S. GIUBBONI, *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza*, cit., 2003/2-3, p. 340.

<sup>25</sup> P. COSTANZO, *Il sistema di protezione dei diritti sociali nell'ambito dell'Unione europea*, in *Consulta online*, 2008.

dedicato alla solidarietà, al cui interno vengono tutelate le posizioni di una serie di soggetti economicamente, fisicamente o socialmente vulnerabili (lavoratori, lavoratrici, minori, consumatori) o di beni (ambiente, salute), ai quali devono essere riconosciute alcune tutele e garanzie rispetto al libero dispiegarsi delle libertà economiche. In questa prospettiva, il presente Capo può essere letto come complesso di limiti alle libertà economiche previste dai trattati e alla libertà d'impresa, contemplata dall'art. 16 della Carta. La Carta ha, quindi, rappresentato una preziosa occasione per intervenire sulla costruzione comunitaria nella direzione di un riequilibrio tra le libertà fondamentali previste dai trattati e i diritti sociali<sup>26</sup>. Similmente, si è rilevato che «sul versante della Costituzione economica, le tradizionali libertà di circolazione sono state integrate nei diritti di libertà del lavoro e della professione (art. 15), dell'impresa (art. 16) e della proprietà (art. 17), cui si contrappongono i diritti di solidarietà dei lavoratori (artt. 27 ss.), i diritti di accesso alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (art. 34), nonché i diritti di accesso ai servizi d'interesse sanitario, economico generale e ambientale (artt. 35 ss.)»<sup>27</sup>.

Il riconoscimento di diritti di matrice sociale all'interno di uno strumento giuridico vincolante ha rappresentato un fattore di forte slancio verso il progressivo sviluppo della "dimensione sociale europea"<sup>28</sup>, pur nel limite di una politica sociale dell'Unione europea che riveste ancora caratteri relativamente "ancillari"<sup>29</sup>. In proposito, giova sottolineare che i diritti sociali formulati in modo preciso e incondizionato possono essere invocati in modo autonomo rispetto alle norme di diritto derivato e possono trovare applicazione diretta anche nei rapporti orizzontali, come puntualizzato dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Max-Planck-Gesellschaft v. Bauer*<sup>30</sup> e *Broßonn*<sup>31</sup>, entrambe in tema di diritto alle ferie annuali retribuite.

#### 4. La dimensione di doverosità e responsabilità nell'ambito della Carta di Nizza

Il Preambolo della Carta stabilisce che "Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future".

Uno dei tratti di più marcata modernità della Carta risiede nell'aver formalizzato un rapporto di tendenziale simmetria tra diritti e doveri, gettando il seme per un ripensamento della parzialità del corredo di posizioni riconosciute al cittadino europeo, sino ad ora concentrate attorno all'idea di libertà e molto distanti da quella di solidarietà. Anche qualora non si voglia assumere il lemma doveri in senso tecnico, non si può disconoscere l'innesto nel sistema della Carta di un elemento di responsabilità che ha la forza di condizionare l'esercizio

---

<sup>26</sup> O. DE SCHUTTER, *La garanzia dei diritti e principi sociali nella «Carta dei diritti fondamentali»*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 201.

<sup>27</sup> J. LUTHER, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 225.

<sup>28</sup> P. GARGIULO, *Il modello sociale europeo tra politica e diritti sociali dopo la riforma di Lisbona*, in Id. (a cura di), *Politica e diritti sociali nell'Unione europea*, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, pp. 1-28.

<sup>29</sup> E. TRIGGIANI, *I diritti sociali in Europa nel dialogo tra gli organi di controllo*, in AA.VV., *Liber Amicorum Antonio Tizzano*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 977.

<sup>30</sup> CGUE, sentenza del 6 novembre 2018, *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e V c. Tetsuji Shimizu*, C-684/16.

<sup>31</sup> CGUE, sentenza del 6 novembre 2018, *Volker Willmeroth c. Martina Broßonn*, C-570/16.

delle libertà economiche e che si ritiene trovi il proprio ancoraggio nel principio di solidarietà. La corrispondenza tra diritti e doveri si arresta, tuttavia, ad uno stato di mera enunciazione, non essendo ravvisabili singole ed espresse fattispecie di doverosità, ad eccezione dell'art. 37, dedicato alla tutela dell'ambiente. La Carta è, quindi, completamente muta circa il contenuto dei doveri enunciati.

Come osservato, il silenzio dell'ordinamento dell'UE in tema di doveri costituisce una rilevante lacuna non solo per ragioni teoriche ed etiche, ma altresì per ragioni strettamente tecniche: per i diritti in collisione con altri diritti, tacere sui doveri significa lasciare i primi, in concreto, largamente indefiniti e capaci per lo più soltanto di entrare in conflitto gli uni contro gli altri<sup>32</sup>. L'essenzialità del riferimento ai doveri e alle responsabilità riposa, altresì, nella considerazione per cui i diritti sociali in tanto possono esistere in quanto siano sostenuti da corrispondenti doveri di solidarietà, sia perché i doveri indicano la volontà di sancire l'eguale appartenenza ad una comunità nella quale ci si identifica, sia perché il soddisfacimento di quei diritti richiede mezzi e risorse che solo l'assolvimento di doveri di solidarietà può fornire<sup>33</sup>.

Con riguardo alla assenza di un espresso e specifico catalogo di limiti alle libertà, è stato rilevato che la Carta ha mutuato le situazioni giuridiche soggettive dalla Cedu, eliminando però in modo sistematico i corrispondenti limiti<sup>34</sup>. Ciò, tuttavia, non significa che non siano enucleabili limiti impliciti all'esercizio dei diritti previsti dalla Carta. In proposito, Autorevole dottrina osserva che la dimensione del limite, sebbene non declinata in modo espresso nel contesto dei singoli articoli relativi ai diritti, è ricavabile da altre disposizioni della Carta, come accade alla libertà d'impresa, che incontrerebbe limiti e vincoli rispetto a valori quali la dignità della persona, lo sviluppo sostenibile, l'ambiente<sup>35</sup>. Il concetto di limite non è quindi escluso dall'impianto della Carta, tuttavia la sua positivizzazione forse avrebbe contribuito a rinsaldare la consapevolezza circa la necessità di un esercizio responsabile delle libertà.

Invero, il concetto di limite emerge dall'art. 54 della Carta, rubricato 'Divieto di abuso del diritto': "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciute nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta". La disposizione, volta a scongiurare un'applicazione impropria dei diritti<sup>36</sup> e ad inscrivere un principio di responsabilità nell'esercizio delle

---

<sup>32</sup> G. ZAGREBELSKY, *Intervento*, in *Le libertà e i diritti nella prospettiva europea. Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile. Firenze – 25 giugno 2001*, Padova, Cedam, 2002, p. 66.

<sup>33</sup> M. LUCIANI, *Diritti sociali e integrazione europea*, in *Pol. dir.*, 2000/3, p. 391.

<sup>34</sup> A. PACE, *Intervento*, in *Le libertà e i diritti nella prospettiva europea. Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile. Firenze – 25 giugno 2001*, Padova, Cedam, 2002, p. 85.

<sup>35</sup> S. RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit., p. 74 ss.

<sup>36</sup> R. BIFULCO, A. CELOTTO, *Divieto dell'abuso del diritto*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 367.



libertà, riproduce il contenuto dell'art. 17 della Cedu<sup>37</sup>, il cui precedente normativo è costituito dall'art. 18 della legge fondamentale tedesca del 1949<sup>38</sup>.

## **5. La natura e la funzione dell'impresa alla luce del connubio tra solidarietà e strategia sulla responsabilità sociale dell'impresa**

In un contesto riequilibrato di valori e obiettivi, in fase di costante e progressivo perfezionamento, la sintesi della complessa relazione tra economia, ambiente e lavoro può trovare un proprio riferimento applicativo nella definizione di un quadro normativo in tema di responsabilità sociale dell'impresa.

Dai tempi di Adam Smith, il tema dello scopo e del ruolo dell'impresa all'interno del sistema economico e sociale è oggetto di costante discussione. All'interno del dibattito, soprattutto in tempi recenti e sotto l'impulso dell'Unione europea e degli organismi internazionali, si è aggiunto un ulteriore argomento, suggerito dalle sfide sociali e ambientali globali che l'impresa deve impegnarsi ad affrontare, avviando un'opera di ridefinizione del rapporto tra gli scopi dell'agire economico e i mezzi mediante i quali realizzarli<sup>39</sup>. L'elaborazione di un percorso concettuale di ripensamento del ruolo di questo fondamentale attore della società può essere sviluppata assumendo come guida le coordinate costituzionali fondamentali racchiuse nella Carta, che orientano l'equilibrio tra la libertà d'impresa e i diritti e beni giuridici raccolti nel Capo sulla Solidarietà, che oggi si riempie di contenuti inediti, in considerazione sia dell'emergenza ambientale sia dell'emergenza sociale, oggi drammaticamente connesse all'emergenza sanitaria, che ha contribuito ad esacerbare le diseguaglianze che da tempo segnano il tessuto sociale e lavorativo.

Il tema della responsabilità sociale dell'impresa (RSI) si colloca in questo contesto di studio di nuovi equilibri tra mercato e dimensione sociale dell'economia europea. La locuzione "RSI" condensa contenuti contraddistinti da una spiccata contaminazione tra diritto, etica ed economia, che rende il tema denso di elementi di interdisciplinarietà. La complessità emerge sin dalla formulazione linguistica, che accorpa tre lemmi, ciascuno portatore di un proprio significato, che deve essere ricostruito sia singolarmente sia in un contesto di sintesi idoneo a conferire un senso complessivo al concetto. Convenzionalmente, si fa risalire il concetto di

---

<sup>37</sup> Secondo il disposto normativo dell'art. 17 Cedu: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione".

<sup>38</sup> L'art. 18 della legge fondamentale tedesca del 23 maggio del 1949 prevede che: "chi abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (art. 5, comma 1), della libertà di insegnamento (art. 5, comma 3), della libertà di riunione (art. 8), della libertà di associazione (art. 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (art. 10), del diritto di proprietà (art. 14) o del diritto di asilo (art. 16°), per combattere l'ordinamento fondamentale democratico e liberale, perde questi diritti. La perdita e la misura della medesima sono pronunziate dal Tribunale Costituzionale Federale": R. BIFULCO, A. CELOTTO, *Divieto dell'abuso del diritto*, cit., p. 368.

<sup>39</sup> L'idea della necessità di ridefinire gli scopi dell'impresa in conseguenza dello sviluppo economico globale e delle nuove sfide allo stesso connesse si può far risalire a A. BERLE, G. MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, New Brunswick, Transaction Publishers, 1932.

RSI al lavoro pionieristico di Bowen<sup>40</sup>, che si ritiene abbia fornito una prima moderna definizione normativa del concetto di responsabilità sociale, collegandola agli obblighi degli uomini di affari di perseguire le politiche, di assumere le decisioni e di seguire le linee di azione raccomandabili in termini di obiettivi e valori della società. A seguito delle riflessioni dello studioso, sono fioriti i contributi sul tema, che hanno raggiunto una delle più note ricostruzioni teoriche nel lavoro di Edward Freeman, che ha conferito organicità agli studi sulla *stakeholder theory*<sup>41</sup>.

Attesa la vastità dei significati enucleabili, si tratteggeranno soltanto quelli attingibili dalla dimensione europea, che, a partire dal Consiglio europeo di Nizza, ha cominciato ad includere le pratiche socialmente responsabili tra gli strumenti strategici volti alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle politiche europee<sup>42</sup>. Il concetto di responsabilità emerge da una pluralità di atti dell'Unione che compongono una vera e propria strategia in tema di impresa responsabile. Sulla scia di un crescente interesse della comunità internazionale nei confronti della promozione di politiche d'impresa maggiormente rispettose dei valori umani, sociali e ambientali, l'Unione europea ha affermato il proprio impegno a "fare dell'Europa un polo d'eccellenza della responsabilità sociale delle imprese" sul piano interno e mondiale<sup>43</sup>.

L'emersione, seppure in forma embrionale, del tema della RSI risale all'invito rivolto nel 1993 dal presidente della Commissione europea Delors affinché le imprese europee si impegnassero a contrastare l'esclusione sociale<sup>44</sup>. L'invito è stato accolto due anni dopo nel "Manifesto delle imprese contro l'esclusione sociale" che ha inaugurato il concetto di "cittadinanza d'impresa", facendo riferimento ai valori della solidarietà e del rispetto dei diritti dell'uomo, quali sue componenti essenziali. Nel 1999 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla disciplina applicabile alle imprese europee che operano nei Paesi in via di sviluppo con la quale ha incoraggiato le iniziative volontarie approvate dalle imprese, dalle industrie, dal sindacato e dalle ONG volte a promuovere l'adozione di codici di condotta<sup>45</sup>. In particolare, il

---

<sup>40</sup> H.R. BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, Harper and Brothers, 1953.

<sup>41</sup> E.R. FREEMAN, *Strategic Management a Stakeholder Approach*, Boston, Pitman, 1984.

<sup>42</sup> V. CILLO, *Il dibattito istituzionale sulla CSR*, in S. Scarcella Prandstraller (a cura di), *Teorie e tecniche della responsabilità sociale d'impresa*, Roma, Di Virgilio, 2012, p. 79.

<sup>43</sup> Per un'analisi della politica di promozione della responsabilità sociale d'impresa nel contesto dell'Unione europea, si rinvia a R. MULLERAT, *Corporate Social Responsibility: A European Perspective*, Jean Monnet, Robert Schuman Paper Series, Vol. 13, n. 6, 2013; D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, in *Dir. Un. eur.*, 2011/2; A. DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2010; M. CASTELLANETA, *La promozione dello sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale di impresa*, in AA.VV., *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, Napoli, Editoriale scientifica, 2009; A. LATINO, *La responsabilità sociale d'impresa quale strumento di tutela dei diritti dei lavoratori nel quadro dell'Unione*, in AA.VV., *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, cit.; A. PERFETTI, *La promozione della responsabilità sociale di impresa nel quadro dell'Unione*, in AA.VV., *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, cit.; A. ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Studi in onore di Vincenzo Storace*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, p. 1645 ss.; F. BORGIA, *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali nel diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007; L. CALAFÀ, *Il quadro normativo della responsabilità sociale nel diritto comunitario*, in S. Scarponi (a cura di), *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, Trento, Dipartimento di scienze giuridiche, 2007; F.P. ERRINI, S. POGUTZ, A. TENCATI, *Developing Corporate Social Responsibility. A European Perspective*, Cheltenham, Edward Elgar Pub, 2006; F. SALERNO, *Natura giuridica ed effetti dei codici di condotta internazionali per le imprese multinazionali*, in *Lav. dir.*, 2005.

<sup>44</sup> Libro Bianco di Delors "Crescita, competitività ed occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo" (COM (93)700) del 1993.

<sup>45</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sulle "norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei Paesi in via di sviluppo: verso un codice di condotta europeo" (1999).

Parlamento ha sostenuto il principio per cui le imprese non dovrebbero mai approfittarsi dei vantaggi competitivi derivanti dal mancato rispetto dei diritti umani e dell'ambiente.

La RSI è entrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo del 2000, nel quale è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. In tale occasione, il Consiglio europeo ha lanciato una nuova strategia per l'economia europea, prevedendo l'obiettivo per l'Europa di "diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale". Sottolineando l'importante contributo del settore privato per il raggiungimento di questo obiettivo, il Consiglio europeo si è per la prima volta rivolto al senso di responsabilità sociale delle imprese, con particolare riguardo allo sviluppo di buone pratiche, formazione continua, organizzazione del lavoro, pari opportunità, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. Inoltre, l'esigenza di profonda innovazione imposta dalle sfide epocali poste dalla globalizzazione si è tradotta nell'enunciazione di un nuovo obiettivo strategico dell'Unione, ovvero la definizione di un "quadro europeo di responsabilità sociale delle imprese"<sup>46</sup>, che il vertice di Lisbona considera come attori centrali per l'attuazione degli obiettivi dell'Unione<sup>47</sup>.

Si giunge, così, alla definizione di RSI contenuta nel «Libro Verde» della Commissione (2001), dal titolo "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese", che qualifica la RSI come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate» (punto 20). La volontarietà, che sembra rappresentare un tratto caratterizzante il concetto, non deve essere confusa con il concetto di liberalità, ovvero con una sorta di filantropia che l'imprenditore sarebbe disposto ad elargire alla società. La RSI evoca significati più profondi, rappresenta un modo di pensare che porta con sé metodologie e strumenti che modificano il modo stesso di fare impresa, come emerge dalle riflessioni proposte dalle istituzioni dell'Unione europea, dalle Nazioni Unite e dall'OCSE.

Sul versante sociale, la responsabilità dell'impresa sembra rinviare alle esperienze di cittadinanza industriale, ovvero al riconoscimento di strumenti di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, secondo un approccio che dovrebbe però ampliare il catalogo tradizionale, aprendolo a nuovi diritti, correlati allo sviluppo della tecnologia e dell'economia. Una conduzione socialmente responsabile dell'impresa richiederebbe, ad esempio, investimenti nella partecipazione dei lavoratori alle scelte dell'impresa o più attenzione alla conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, senza escludere un interesse verso i sistemi di produzione adottati dai fornitori che operano in paesi che mostrano una minore osservanza degli standard internazionali in tema di condizioni di lavoro. Ne discende, come logico corollario, un'enfasi sulla richiesta di prodotti trasparenti, realizzati senza lo sfruttamento di lavoro minorile o l'utilizzo di

---

<sup>46</sup> D. Russo, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, in *Dir. Un. eur.*, 2011/2, p. 480.

<sup>47</sup> A. DI PASCALE, *La responsabilità sociale d'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 143.

tecniche produttive ritenute a rischio<sup>48</sup>. Come specificato dal Parlamento europeo nella risoluzione sulla responsabilità sociale dell'impresa, la RSI deve altresì «rispettare principi e diritti fondamentali come quelli specificati dall'OIL, ad esempio, in particolare, la libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto di ricorrere al lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul lavoro».

La responsabilità ambientale rinvia, invece, alle caratteristiche materiali della produzione, richiedendo che non si faccia uso delle risorse prime del pianeta in modo incontrollato, ma che, viceversa, si adottino sistemi di impiego delle risorse ambientali che consentano la rigenerazione delle scorte di materie prime, senza impoverire le risorse del pianeta a danno delle generazioni future.<sup>49</sup> In questa prospettiva possono essere lette, ad esempio, le direttive che costituiscono il c.d. "Pacchetto sull'economia circolare" (Dir. 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851), che hanno rivoluzionato le prospettive di gestione rifiuti negli Stati membri.

La definizione originaria di RSI ha subito una parziale rivisitazione ad opera della Comunicazione del 2011 della Commissione europea<sup>50</sup>, che, preso atto delle mutate condizioni sociali ed economiche, ha predisposto un intervento più incisivo e articolato in materia di RSI, definendo un'agenda di otto punti e tredici iniziative per il triennio 2011-2014. Sul versante definitorio, la Commissione ha sostituito la precedente qualificazione con una formulazione di RSI più semplice ed ampia, che richiama la «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». In particolare, secondo la Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, la RSI richiama un modello di imprenditoria sostenibile, mediante il quale gli attori economici «possono contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea per uno sviluppo sostenibile e un'economia sociale di mercato altamente competitiva» (punto 1.2).

Nella Comunicazione viene confermata la natura volontaria, "multidimensionale ed integrata della RSI", che «copre almeno le prassi in materia di diritti umani, lavoro e occupazione (quali formazione, diversità, parità di genere nonché salute e benessere dei lavoratori), le questioni ambientali (per esempio la biodiversità, i cambiamenti climatici, l'efficacia delle risorse, l'analisi del ciclo di vita e la prevenzione dell'inquinamento) nonché la lotta alla corruzione, nonché il coinvolgimento e lo sviluppo delle collettività, l'integrazione delle persone disabili e gli interessi dei consumatori, compresa la privacy» (COM, 2011, p. 8).

Nell'impostazione della Commissione la RSI ha una natura bifronte<sup>51</sup>, in quanto la sua attuazione è nell'interesse sia delle imprese, in virtù dei numerosi benefici ad essa collegati, in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione, sia dell'intera società, poiché le imprese possono contribuire in modo significativo al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> V. FERRANTE, *Responsabilità sociale dell'impresa e lavoro subordinato*, in *Lav. dir.*, 2006/1, p. 84.

<sup>49</sup> V. FERRANTE, *Responsabilità sociale dell'impresa e lavoro subordinato*, cit., p. 84.

<sup>50</sup> (COM (2011) 681).

<sup>51</sup> M.C. MALAGUTI, G-G. SALVATI, *La responsabilità sociale d'Impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Milano, Cedam, 2017, p. 9.

<sup>52</sup> M. VERDE, *Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso*, Torino, Giappichelli, 2017, 54.

Per quanto riguarda il metodo di implementazione delle politiche di RSI, l'approccio scelto dalla Commissione è da ricondurre alla dimensione volontaristica, tratto quest'ultimo fondamentale e tipico della elaborazione del concetto formulata a livello internazionale. Sono le imprese, pertanto, a configurarsi quali soggetti protagonisti di questo tipo di azioni, ferma restando la possibilità che le autorità pubbliche svolgano un ruolo di supporto che si concretizzi in «una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare, per esempio per promuovere la trasparenza, creare incentivi di mercato per il comportamento responsabile delle imprese e garantire la rendicontabilità aziendale» (par. 3.4.).

Il Parlamento europeo ha compiuto un'ulteriore opera di approfondimento della nozione di RSI, mediante due risoluzioni sulla responsabilità sociale delle imprese<sup>53</sup>, entrambe del 6 febbraio 2013, nelle quali ha insistito sul ruolo che le imprese possono svolgere nel progressivo raggiungimento di un'economia sociale di mercato ed ha proposto un ripensamento del tradizionale contesto volontaristico nel quale sono state storicamente collocate le iniziative in tema di RSI. In particolare, nella risoluzione sulla "Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile", il Parlamento «ritiene sia necessario contestualizzare il dibattito sulla RSI in un ambito più ampio, che, pur preservando un orientamento primariamente volontaristico, consenta, laddove opportuno, il dialogo su misure regolamentari» (punto 4) e «sottolinea la necessità di sviluppare eventuali misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi su scala regionale, nazionale o macroregionale». Viene, inoltre, introdotto un principio di necessaria diligenza e responsabilità dell'impresa rispetto alle condotte di tutti gli attori che intervengono nella catena di approvvigionamento, tema quest'ultimo che è stato oggetto di un significativo intervento del Consiglio europeo volto a definire un vero e proprio dovere di diligenza, in questo modo accostando il concetto di RSI ad una dimensione di doverosità (*infra*, par. 6).

Con la risoluzione sulla "responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva", il Parlamento chiarisce che «il concetto di RSI tipicamente impiegato in seno alle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe essere considerato come sostanzialmente inscindibile dai concetti correlati di impresa responsabile o etica, «ambiente, società e *governance*», sviluppo sostenibile e rendicontabilità delle imprese» (lett. b.). Tra gli strumenti per il potenziamento della RSI vengono menzionati «la messa in risalto degli strumenti globali in materia di RSI, un nuovo slancio per le imprese leader nelle rispettive categorie, la divulgazione da parte delle imprese di informazioni sociali e ambientali, il ricorso ad apposite linee guida, il sostegno della pubblica amministrazione in vista della creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione in ambito RSI nonché della messa a disposizione di meccanismi e strumenti adeguati (ad esempio un regime di incentivi),

---

<sup>53</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)).

una solida analisi dell'impatto delle iniziative esistenti in materia di RSI, un sostegno alle nuove iniziative in ambito sociale, un adeguamento della RSI volto a soddisfare le esigenze delle PMI e un maggiore riconoscimento all'interno sia della comunità imprenditoriale sia della società in generale dell'enorme portata delle sfide globali in ambito sociale e ambientale per l'Europa e il mondo» (punto 8). Un dato che colpisce risiede nella missione che viene affidata alle imprese, che, secondo il Parlamento, «dovrebbero partecipare alla risoluzione dei problemi sociali aggravati dalla crisi economica, ad esempio la mancanza di alloggi e la povertà, nonché allo sviluppo delle comunità in cui operano» (punto 22).

Dalla ricognizione degli interventi delle istituzioni europee emerge l'impegno dell'Ue nella direzione di una sempre più decisa promozione del ruolo sociale che le imprese "dovrebbero" assumere, nella consapevolezza della fondamentale posizione che le stesse possono ricoprire nel perseguimento degli obiettivi dell'Unione. Sembra, tuttavia, ancora lontana l'elaborazione di politiche in grado di posizionare su un piano di obbligatorietà le condotte afferenti al concetto di RSI. Un primo segnale in questa direzione è offerto dalla direttiva 2014/95, riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese che raggiungono determinate dimensioni. La direttiva, che pone un obbligo di rendicontazione sociale ed ambientale per alcune categorie d'impresa e di gruppi di grandi dimensioni, ha come obiettivi principali: a) sostenere ed incoraggiare le imprese alla piena integrazione delle questioni ambientali e sociali nei processi di programmazione, gestione e controllo; b) migliorare la responsabilità sociale delle imprese; c) accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere "non finanziario"; d) fornire agli investitori un quadro generale più completo delle performance di una società; e) aumentare la trasparenza delle informazioni<sup>54</sup>.

Si tratta del primo intervento espressione di un approccio normativo alle condotte socialmente responsabili delle imprese, che sconta, tuttavia, una obbligatorietà condizionata, in quanto priva di sanzioni e subordinata alla mancanza di motivazioni da parte delle imprese. Più precisamente, l'articolo 1 della direttiva introduce il principio del c.d. *comply or explain*, per il quale le imprese che non adottano alcuna politica in materia ambientale e sociale hanno la possibilità di continuare a non farlo purché forniscano una adeguata spiegazione dei motivi della loro scelta.

La direttiva in esame affonda le proprie radici nella Comunicazione del 13 aprile 2011, con cui la Commissione europea aveva evidenziato la necessità di garantire il perseguimento di obiettivi di interesse generale, di sviluppo sociale, etico ed ambientale attraverso un intervento legislativo volto al miglioramento della qualità, della trasparenza e della comparabilità delle informazioni sociali ed ambientali rendicontate dalle imprese operanti negli Stati membri<sup>55</sup>. Il proposito della Commissione europea, ribadito nella Comunicazione del 25 ottobre

---

<sup>54</sup> L. PULEJO, C. MARISCA, C. VERMIGLIO, *Gli strumenti di accountability diretta*, in F. Ballucchi, K. Furlotti (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e di accountability*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 253 ss.

<sup>55</sup> Commissione Europea, "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita", COM (2011) 206, del 13 aprile 2011.

2011<sup>56</sup> e fatto proprio dal Parlamento europeo con le risoluzioni del 6 febbraio 2013<sup>57</sup>, ha condotto all'emanazione della direttiva *de qua*, "recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni".

## **6. The *corporate due diligence* secondo le indicazioni del Consiglio europeo: dalla volontarietà alla doverosità delle condotte socialmente responsabili delle imprese**

Sul sentiero della progressiva costruzione di un quadro giuridico in tema di condotte riconducibili alla RSI si colloca il documento "Human Rights and Decent Work in Global Supply Chains", elaborato dal Consiglio europeo il 1° dicembre 2020, all'interno del quale spicca il ruolo della Carta di Nizza come base giuridica di ogni strategia in tema di doveri di diligenza delle imprese. La prima dichiarazione del Consiglio afferma la riconducibilità della protezione dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, della tutela dell'ambiente e della promozione della giustizia sociale tra i valori espressi dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tra gli effetti della globalizzazione si annovera la amplissima autonomia delle imprese nella scelta degli strumenti produttivi, oggi facilmente reperibili sui mercati mondiali, con possibilità di decentramento un tempo impensabili. Queste nuove amplissime potenzialità di azione devono essere bilanciate da un governo dell'impresa e da una produzione orientate a criteri di sostenibilità, rispetto ai quali le imprese devono essere ritenute responsabili.

Come osservato dal Consiglio, «Voluntary measures and initiatives of businesses, trade unions, business organisations and other stakeholders, such as sectoral dialogues and sectoral or thematic multi-stakeholder platforms or initiatives as well as awareness raising amongst consumers, play an important role, but by themselves are unlikely to significantly change the way businesses manage their social, environmental and governance impacts and provide an effective remedy to those affected». Si sottolinea, così, l'urgenza di definire regole vincolanti, sottratte all'arbitrio delle imprese, che superino l'eterogeneità delle norme nazionali e predispongano un quadro normativo omogeneo per tutti gli attori economici che svolgano la propria attività nel mercato interno. In questa prospettiva, il Consiglio ha affidato alla Commissione il compito di definire nel 2021 un piano d'azione europeo volto a definire standard di sostenibilità nella catena di approvvigionamento, di tutela dei diritti umani, doveri di diligenza in tema di impatto sociale e ambientale della produzione e criteri di trasparenza, costruiti anche alla luce dei principi guida delle Nazioni Unite in tema di impresa e diritti umani, della Dichiarazione tripartita dell'OIL in tema di principi concernenti le imprese multinazionali e le politiche sociali e delle linee guida OCSE per le imprese multinazionali. Questo nucleo di principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale rappresenta un quadro globale per la RSI soggetto ad evoluzione e potenziamento, anche sotto forma di norme di natura vincolante.

---

<sup>56</sup> Commissione Europea, "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", COM (2011) 681, del 25 ottobre 2011.

<sup>57</sup> Parlamento Europeo, Risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla "Responsabilità sociale delle imprese prese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile" e sulla "Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva".

Dalle conclusioni tratteggiate dal Consiglio emerge in modo netto il superamento della tradizionale impostazione che consegna alla volontarietà delle imprese l'impegno ad osservare determinati criteri di sostenibilità e di tute dei diritti umani.

## **7. Osservazioni conclusive: il principio di solidarietà come chiave di volta del futuro quadro normativo in tema di impresa socialmente responsabile**

Come dimostrato dagli interventi sempre più decisi e articolati delle istituzioni europee, l'elaborazione di una politica di promozione della responsabilità sociale delle imprese rappresenta un fattore propulsivo del perseguimento degli obiettivi della costruzione europea, in particolare la crescita economica sostenibile, l'integrazione sociale e la tutela dell'ambiente. Tuttavia, manca ancora nell'ordinamento dell'Unione un quadro giuridico nel contesto del quale formulare un'effettiva strategia di promozione della RSI. L'inclusione tra gli obiettivi dell'Unione dello sviluppo sostenibile, fondato su un'economia sociale di mercato, della piena occupazione, del progresso sociale, della tutela dell'ambiente, della lotta all'esclusione sociale, della solidarietà tra le generazioni conferma l'importanza della RSI come strumento chiave della realizzazione del modello economico sociale e prelude a futuri interventi delle istituzioni dell'Unione. In questa prospettiva, la RSI può essere considerata uno strumento del progresso europeo verso un modello di economia sostenibile, fortemente orientata al rispetto dei valori umani e ambientali<sup>58</sup>.

Dagli atti delle istituzioni europee emergono, tuttavia, momenti di incertezza sulla qualificazione giuridica della RSI, affidata ad una combinazione di misure volontarie e di regolamentazione complementare. Gli atti fino ad ora adottati non forniscono un modello di impresa socialmente responsabile né identificano con precisione i criteri sostanziali per la sua qualificazione. Il criterio che si ricava dal complesso di misure assunte si sostanzia nell'osservanza di standard sociali e ambientali più garantisti rispetto a quelli previsti da regole giuridiche e da contratti collettivi, ma non si individua la base normativa di riferimento alla quale attingere per riempire di contenuti lo statuto dell'impresa socialmente responsabile. L'impegno profuso dalla Commissione sconta una debolezza, che attiene al metodo di potenziamento della RSI, affidato a interventi di *soft law* e a misure di impronta volontaristica.

In questo contesto, il punto di partenza per la concreta elaborazione degli indici necessari a integrare uno standard europeo di impresa socialmente responsabile potrebbe ravvisarsi nel Capo sulla solidarietà, sulla base del quale si può ritenere che l'impresa debba prestare particolare attenzione alle pratiche di assunzione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, alle soglie di retribuzione, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, al rapporto con i consumatori, alla tutela dell'ambiente. Grazie alla tavola di posizioni giuridiche da tutelare secondo la Carta, si potrebbe tratteggiare un codice genetico dell'impresa responsabile, in grado di cogliere il fenomeno nella sua complessità ed ampiezza. Dalla analisi dei principali interventi delle istituzioni dell'Unione in tema di RSI non può sfuggire come i differenti profili di responsabilità che coinvolgono l'azione dell'impresa siano strettamente connessi ai diritti e ai

---

<sup>58</sup> D. Russo, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, cit., p. 482.



beni giuridici tutelati dalle norme del Capo sulla solidarietà, che può quindi rivelarsi uno strumento prezioso per orientare ogni futuro sviluppo in tema di impresa socialmente responsabile, soprattutto se accompagnato dalla valorizzazione della clausola di doverosità che compare nel Preambolo della Carta, nonché nell'art. 37, che chiama le istituzioni dell'Unione al dovere di tenere conto della tutela dell'ambiente e dell'osservanza del principio dello sviluppo sostenibile nell'elaborazione di ogni atto normativo. In questa prospettiva, la formula doveri e responsabilità manifesta una forte attitudine innovativa, probabilmente rappresenta uno degli elementi di maggior modernità della Carta, in quanto innesta nell'ordinamento UE il seme per una trasformazione del paradigma dell'*homo economicus*, proiettando nel sistema valoriale dell'Unione l'idea di un esercizio responsabile delle libertà riconosciute dal sistema normativo dell'Unione.

In questo orizzonte di senso, il ruolo difensivo svolto dalla solidarietà potrebbe combinarsi con un ruolo propositivo, tale da esprimere l'attitudine del principio solidaristico ad orientare i contenuti dei temi oggetto di discussione delle istituzioni, in definitiva a contribuire a tracciare un sentiero per l'adempimento della funzione di indirizzo politico dell'Unione. In questo senso, l'impiego della Carta potrebbe emanciparsi dalla natura di strumento prevalentemente impiegato in funzione "difensiva" dalle autorità giurisdizionali interne e dalla Corte di Giustizia, e divenire veicolo normativo per inscrivere nella agenda politica dell'Unione una regolamentazione delle condotte delle imprese improntata al rispetto dei diritti dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente, in conformità ad un principio di competitività responsabile. Come evidenziato da Teubner, l'impresa socialmente responsabile è: «(...) quella che considera sé stessa non come un sistema chiuso, separato dal resto della società, ma come vera e propria istituzione che, in quanto tale, si fa carico delle esigenze della democrazia»<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> G. TEUBNER, *Enterprise corporativism: new industrial policy and the essence of the legal person*, in *American Journal of Corporative Law*, 1988, n. 36, p. 140.